



**FIBIS**  
**FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO**  
**TRIBUNALE FEDERALE**

**Procedimento nr.**

**9/2015 Registro Procura Federale**

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

***DELIBERAZIONE***

nel procedimento disciplinare contro

- **il tesserato Sig. ERNESTO JESUS WALZER.**

**tesserato Fibis n. FB61A938 presso C.S.B. RED Devil;**

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 1 del vigente Regolamento di giustizia della Fibis, per aver utilizzato espressioni ingiuriose nei confronti altro tesserato (sig. Candela Stefano) attraverso un messaggio-commento sul social network Facebook del seguente tenore: *"PECCATO PER ANTISPORTIVITA DIMOSTRATA DA QUESTA PERSONA DI MERDA COME STEFANO CANDELA CHE SE AVREBBE VINTO LA PARTITA SENZA UN COMPORTAMENTO DA DEFICIENTE PER NON DIRE ALTRO SAREBBE STATO MOLTO PIU' ONE-ROSO PER LUI INVECE DI FARE UNA FIGURA DI MERDA COME LO HE LUI, MA SPERO DI NON INCONTRARLO PERCHE' NON MERITA NE' CONSIDERAZIONE NE RISPETTO MA SPERO CHE COMPAIA DALLA CIRCOLAZIONE DELLO SPORT CHE NON HA BISOGNO DI CERTA GENTE COSI' STRONZI VERO CANDELA CREDO CHE SEI UNO DI QUELLI CHE DAN-NEGGIANO LA TUA REGIONE CHE SICURAMENTE A MOLTA MA MOLTA PIU' GENTE MOLTO SIMPATICA E SPORTIVA CIAO"*

in data 21 luglio 2015

***Premesso***

Il procedimento disciplinare trae origine dalla segnalazione del tesserato sig. Stefano Candela, il quale inviava anche copia del messaggio "postato" su Facebook.

L'incolpato, pur avendo ricevuto l'atti di deferimento non ha mai inteso difendersi in alcun modo.

All'udienza del 25 febbraio 2016 nessuno compariva per il deferito; il Tribunale acquisiva gli atti del procedimento.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di mesi 2.

### *Motivazione*

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione contestatagli.

In assenza di argomentazioni ed allegazioni del tesserato incolpato non si può dubitare della riconducibilità del messaggio allo stesso. D'altronde il contenuto di tale messaggio, seppure in un italiano quantomeno discutibile, appare certamente offensivo e lesivo dei principi federali.

Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene equa la richiesta del Procuratore Federale

PQM


Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione di cui all'art. 1 Regolamento di Giustizia, applica all'incolpato **Ernesto Jesus Walzer**, in atti **meglio generalizzato, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due.**


Manda alla segreteria federale perché notifici il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 25 febbraio 2016

Il Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina

Avv. 

I consiglieri

Avv.  Elisa Fabbri

Avv.  Antonio Materia